

Tribunale di Brescia, sentenza del 20 aprile 2023, n. 900 – diritto d'autore, sfruttamento economico di opere, responsabilità solidale

Il solo fatto che una società abbia acquistato il diritto di sfruttare economicamente (in tutto o in parte) determinate opere dal precedente editore non implica alcuna co-obbligazione per i debiti pregressi del cedente. Una simile obbligazione solidale, in mancanza di previsioni contrattuali in tal senso, potrebbe unicamente derivare da una cessione d'azienda o da vicende societarie straordinarie (come una ipotetica fusione).

Non si può pervenire a diverso risultato nemmeno ipotizzando il perfezionamento di una cessione contrattuale ex artt. 1406 ss. c.c. Posto che, quale operazione trilatera, detta fattispecie richiederebbe il consenso del contraente ceduto, la “sostituzione” del cessionario al cedente nei rapporti derivanti dal contratto con il contraente ceduto avrebbe comunque effetto nei confronti di quest'ultimo solo dal momento della notifica della cessione o della sua accettazione (cfr. art. 1407 c.c.) e limitatamente alle prestazioni “non ancora eseguite” (cfr. art. 1406 c.c.), dunque non per quelle già perfezionate anteriormente al trasferimento.

Principi espressi nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il mancato pagamento da parte dell'editore di proventi di diritto d'autore per le utilizzazioni economiche di opere musicali e registrazioni fonografiche, nonché la

*responsabilità in solido rispetto a tale obbligazione della
cessionaria dell'editore.*

[Sent. 20.04.2023 n. 900Download](#)
(Massime a cura di Laura Zoboli)